

ATTO ISTITUTIVO DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO “COLLINE DI SAN LUCA”

Art. 1 - Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 50 della LR 6/2005 è istituito il PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO “COLLINE DI SAN LUCA” (di seguito nominato Paesaggio Protetto), ricadente nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, perimetrato come indicato nella planimetria di cui all'allegato B e descritto nella la “Relazione descrittiva” di cui all'allegato C, costituenti parti integranti del presente atto.

Art. 2 - Caratteristiche generali

2. Il Paesaggio Protetto interessa il territorio collinare del Comune di Bologna, il territorio collinare in destra Reno del Comune di Casalecchio di Reno, il versante collinare orientale della valle del Reno in Comune di Sasso Marconi. Si estende per 4996,51 ettari, all'interno dei quali ricade il sito rete Natura 2000 IT4050029SIC-ZPS Boschi di San Luca e Destra Reno, spingendosi a sud fino al confine con la Riserva Naturale Orientata “Contrafforte Pliocenico” e interessando, seppure in minima parte, anche un lembo del SIC-ZPS omonimo (IT4050012).
3. La connotazione peculiare di quest'area, che riassume bene i caratteri tipici del paesaggio collinare del bolognese, è quella di costituire, di fatto, un naturale corridoio di collegamento, ecologico, naturalistico, storico, paesaggistico e fruitivo, tra montagna e città di Bologna e quindi pianura, in continuità con le aree protette esistenti (in particolare la Riserva Naturale Orientata “Contrafforte Pliocenico” e il “Parco Storico di Monte Sole”) nonché con i relativi siti rete Natura 2000 (cfr. Allegato C).

Art. 3 - Finalità

4. Le finalità istitutive del Paesaggio Protetto, in linea coi principi della Convenzione Europea, mirano all'individuazione e all'attuazione di politiche ed azioni specifiche volte ad arrestare la perdita di biodiversità attraverso il sostegno e la valorizzazione delle realtà socio-economiche e culturali locali, in quanto artefici di quel particolare equilibrio creatosi storicamente fra la natura e le attività antropiche che ha dato origine al peculiare paesaggio che l'area protetta riconosce, tutela e valorizza.
5. L'area protetta è pertanto orientata a guidare lo sviluppo dei territori perseguendo le seguenti finalità principali:
 - la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico presente e potenziale, nei suoi aspetti naturalistici, storici, archeologici e architettonici, insieme agli usi antropici che ne garantiscano la conservazione o la presenza;
 - la valorizzazione del sistema di aree verdi pubbliche presenti all'interno del Paesaggio Protetto, provvedendo altresì al loro progressivo collegamento attraverso la rete escursionistica;

- la promozione di una fruizione compatibile con la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 4 - Obiettivi gestionali specifici

1. Gli obiettivi gestionali specifici dell'area protetta sono i seguenti:
 - attuazione puntuale delle Misure Specifiche di Conservazione e del Piano di Gestione per gli habitat e le specie presenti nel SIC-ZPS, secondo specifiche scelte spazio-temporali legate alle priorità d'intervento emerse;
 - promozione di appropriati usi del suolo per la salvaguardia del paesaggio rurale, tutela e valorizzazione degli assetti colturali storici ancora presenti o recuperabili, sviluppo di aziende agricole multifunzionali, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storico e architettonico;
 - recupero e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e della stabilità dei versanti, contrasto ai fenomeni di abbandono e dissesto, gestione dell'evoluzione della copertura vegetale;
 - organizzazione, mantenimento e sviluppo di un coerente e funzionale sistema di percorsi escursionistici;
 - promozione di una fruizione compatibile, culturale, ricreativa e turistica del territorio e delle sue risorse.

Art. 5 - Ente gestore

2. Con l'approvazione dell'atto istitutivo del Paesaggio Protetto, ai sensi del c.1 dell'art.51 della LR 6/05, la Provincia ne assume la gestione fino al trasferimento di detta funzione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, ai sensi della lettera d), comma 2 art. 3 e dell'art.40, comma 6 della LR 24/2011;
3. I Comuni interessati al Paesaggio Protetto esprimono un proprio rappresentante in seno al Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, ai sensi del c. 2 art. 6 L.R. 24/2011;
4. Le competenze dell'Ente gestore sono:
 - redazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Protetto e successivi aggiornamenti;
 - monitoraggio dello stato delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e dello stato di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nel Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Protetto;
 - attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dell'eventuale Piano di Gestione per gli habitat e le specie presenti nel SIC-ZPS;
 - coordinamento dei Comuni territorialmente interessati ai fini di un efficace raccordo della pianificazione e programmazione delle azioni per la tutela, la gestione e la valorizzazione del territorio;
 - promozione della conoscenza dell'area protetta presso le comunità locali attraverso attività ed azioni di fruizione e divulgazione, pubblicazioni ecc. da attuarsi anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori locali e dei soggetti che abitano e producono sul territorio in oggetto.

5. L'Ente gestore e gli altri Enti territorialmente interessati promuovono specifiche intese, accordi e forme di collaborazione finalizzati al coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, nonché forme di collaborazione gestionale nell'ambito del territorio del Paesaggio Protetto e dei siti della rete Natura 2000.

Art. 6 - Pianificazione e gestione

1. La pianificazione e la gestione del territorio compreso nel Paesaggio Protetto avviene, alle diverse scale, attraverso gli strumenti ordinari di pianificazione territoriale e paesistica di cui alla LR 20/2000, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della LR 6/2005 e di quelli dettati dalla delibera istitutiva.
2. L'adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica, relativamente al recepimento della perimetrazione e all'eventuale modifica ed integrazione delle norme tecniche, è effettuato in occasione della prima revisione utile degli strumenti di cui al comma precedente.
3. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi gestionali specifici da parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.
4. L'Ente gestore, i Comuni e gli altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati all'attuazione e gestione del Paesaggio Protetto, promuovono opportune forme negoziali con le proprietà e gli operatori economici per la realizzazione di specifici interventi e iniziative, nonché forme di collaborazione per la gestione dell'area protetta, in particolare con gli operatori turistici, le scuole, le istituzioni e le associazioni locali, l'università, ecc.
5. L'Ente gestore, in accordo con gli altri Enti territorialmente interessati, istituisce un Forum permanente avente funzioni di consultazione, dibattito ed approfondimento tecnico relativamente a tematiche legate agli aspetti gestionali del Paesaggio Protetto. Al suddetto Forum permanente possono partecipare liberamente i cittadini o vari gruppi delle comunità locali coinvolte, che rappresentino comunque in modo completo i diversi interessi presenti sul territorio.

Art. 7 - Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Protetto

1. L'Ente gestore del Paesaggio Protetto si dota del "Programma triennale di tutela e valorizzazione del Paesaggio Protetto" finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per perseguire le finalità istitutive e gli obiettivi gestionali specifici, in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale di cui all'articolo 12 della LR 6/2005, validi nello stesso arco temporale.
2. Ai fini della redazione del Programma triennale di cui sopra l'Ente gestore acquisisce le proposte dei Comuni territorialmente interessati, redatte con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso e all'arco temporale di un triennio.
3. Il Programma triennale contiene un quadro conoscitivo ed una sintesi ragionata sullo stato delle risorse paesaggistiche ed ambientali; fanno parte del Programma triennale il preventivo della spesa per l'attuazione di interventi ed azioni individuati, con relative priorità attuative, nonché la previsione delle risorse finanziarie. Il quadro conoscitivo è costruito inizialmente sulla base delle informazioni già presenti negli strumenti di pianificazione comunale e, per le parti di SIC-ZPS ricompresi nel Paesaggio Protetto, negli studi per le Misure Specifiche di Conservazione e il Piano di Gestione.

4. La proposta di Programma triennale sarà oggetto di specifica consultazione delle comunità locali interessate, per le parti di territorio di rispettiva competenza, attraverso le modalità ritenute più opportune da parte di ciascuno dei Comuni interessati.

Art. 8 - Risorse finanziarie

1. Secondo il dettato dell'art. 72 della LR 6/2005 agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40¹.
2. In particolare all'attuazione del Programma triennale di cui al precedente art. 7 e/o all'attuazione di interventi specifici si provvede prioritariamente con le risorse finanziarie previste dal Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della rete Natura 2000 di cui alla LR 6/2005.
3. Ulteriori canali di finanziamento pubblico e privato sono rappresentati dai fondi che riguardano lo sviluppo economico locale, la promozione del turismo, la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale.

Art. 9 - Valutazione d'Incidenza

1. Sono sottoposti alla Valutazione d'Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. 357/93, della LR 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007 e successivi aggiornamenti, tutti i piani, i progetti, le azioni e gli interventi ricadenti all'interno dei siti rete Natura 2000 ricompresi nel Paesaggio Protetto e nell'immediato intorno dei relativi perimetri, secondo quanto previsto dalla normativa specifica, la D.G.R. 1191/2007 e successivi aggiornamenti, le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione dei siti stessi.
2. Le Misure Generali e Specifiche di Conservazione ed il Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, per i SIC e ZPS ricompresi nel Paesaggio Protetto, costituiscono riferimento ed indirizzo per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza.

Art. 10 - Sorveglianza territoriale e sanzioni

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della LR 6/2005 e s.m.i.

Art. 11 - Misure per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili

1. Le attività agricole presenti nel Paesaggio Protetto, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Paesaggio Protetto beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-

¹ Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e in quello dello sviluppo rurale.

3. Essendo il territorio del Paesaggio Protetto caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, l'Ente gestore e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, sentite le associazioni ambientaliste interessate, possono approvare, di concerto con le realtà socio-economiche locali interessate, un accordo agro-ambientale con le seguenti finalità:
 - formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta;
 - promuovere le produzioni del territorio;
 - incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità;
 - ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio rurale;
 - mantenere gli insediamenti abitativi storici esistenti;
 - promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili, nonché le produzioni tipiche e di qualità ad esse correlate;
 - ripristinare e mantenere gli habitat naturali;
 - promuovere il turismo rurale e naturalistico.

Art. 12 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione

Le Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio di cui alla lettera d), comma 2 art. 50 della L.R. 6/2005 sono definite ed individuate dal Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Protetto di cui al precedente art.7.